

## ATTO COSTITUTIVO

In Torino, via Emanuele Luserna di Rorà n° 16, si sono riuniti il 18 settembre 2014 per costituire un'associazione sportiva dilettantistica le seguenti persone:

VALENTINA D'AGNANO, nata a Torino il 28/08/1990, residente ad Avigliana (TO) via IV novembre 21/1, c.f. DGNVNT90M68L219N

FRANCESCA PIROI, nata a Padova il 26/11/1992, residente a Padova (PD) in via Gradisca 20, c.f. PRIFNC92S69G224U


LUCIA CONVERTINO, nata a Torino il 04/04/1979, residente a Grugliasco (TO) via A. Fogazzaro 17, c.f. CNVLCU79D44L219S


SARA MEMORE, nata a Torino il 15/02/1971, residente a Torino (TO) str. Comunale. del Villaretto 182, c.f. MMRSRA71B55L219I


I presenti chiamano a presiedere la riunione la Signora Valentina D'Agnano la quale a sua volta nomina Segretaria la Signora Lucia Convertino. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità. Lo Statuto recependo le recenti disposizioni normative, stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "**UP associazione sportiva dilettantistica**", in breve "UP a.s.d." con sede in Torino, strada Comunale del Villaretto n° 182

e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

Sig.ra Valentina D'Agnano PRESIDENTE che firma per accettazione 

Sig.ra Lucia Convertino CONSIGLIERE che firma per accettazione 

Sig.ra Memore Sara CONSIGLIERE che firma per accettazione 



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
QUI DEPOSITATO, CHE AI SENSI DELL'  
L'ART. 16 DEL D.P.R. 26/04/1986 N. 131 SI  
RILASCIATA ALLA PERSONA CHE PRECE-  
DENTEMENTE NE ERA IN POSSESSO.

Il Presidente illustra l'opportunità per l'associazione sportiva dilettantistica di affiliarsi a UISP in considerazione delle finalità promosse dall'Ente e delle attività dallo stesso organizzate con le associazioni affiliate. Da quindi lettura dello Statuto della UISP, con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci n° 73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto Statuto e approvandolo, dia la sua adesione alla UISP, adottando la relativa tessera quale tessera sociale. I soci dichiarano all'unanimità la loro volontà di affiliarsi a UISP ed affidano al Presidente il compito di provvedere agli adempimenti richiesti (eventuale) ivi inclusa l'iscrizione del sodalizio nel Registro CONI.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Sig. Narciso D'Agua  
Sig. Sara Menozze  
Sig. Diego Pizzoni  
Sig. Francesca Riva



Si allega lo statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente Atto.

Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale II di Torino  
Ufficio Territoriale di Torino 2  
Atto registrato il 22 SET. 2014 3220  
Spese versate € 2000,00 e Dedicato

L'addetto  
Anna Maria PAPALLINI

## STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UP

### TITOLO I - Denominazione – sede

**Articolo 1** - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dell'art. 90 della Legge 289/2002, è costituita, con sede in Torino, strada Comunale del Villaretto n° 182, un'associazione che assume la denominazione UP "associazione sportiva dilettantistica", in breve "UP a.s.d.". Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

### TITOLO II - Scopo- Oggetto

**Articolo 2** - L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Nell'ambito dei fini culturali essa opera per la diffusione e l'incentivazione di proposte musicali, teatrali, letterarie e genericamente artistiche, sul piano dell'elaborazione, dell'esposizione e della promozione di laboratori ed eventi con vocazione multiculturale.

**Articolo 3** - L'associazione si propone di:

- a) organizzare e gestire accademie, scuole e corsi nel campo della danza, della ginnastica a corpo libero, fitness e tutte le discipline ludico-motorie ad esse collegate come il teatro, la musica e le arti in genere, finalizzate all'accrescimento culturale ed educativo dei suoi soci;
- b) organizzare iniziative, spettacoli, servizi, attività culturali e attività in genere atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci;
- c) gestire e possedere, prendere o dare in locazione impianti sportivi immobili o mobili,

*Franca Scapellato*

*Maria Caracciolo*

*Suzanna M...ore*

*Valentino D'Aquino*

nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;

d) organizzare compagnie di danza per la partecipazione a concorsi, manifestazioni ed iniziative e indire corsi di perfezionamento per operatori delle discipline coreutiche;

h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci come, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, l'organizzazione di convegni e sfilate, la produzione di video, creazione siti web e pubblicazioni di testi sulla danza.

*Franco Scalfaro*

### TITOLO III - Soci

**Articolo 4** - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

*Obbe Carvato*

**Articolo 5** - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

*Valentino D'Aguiro*  
*Sera Mezie*

**Articolo 6** - La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;



- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento del contributo associativo.

**Articolo 7** - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### TITOLO IV - Recesso – Esclusione

**Articolo 8** - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

**Articolo 9** - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

**Articolo 10** - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di

Francesca

Alex

Sara

Natalia

contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

#### TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

Francesco

Stefano

Sara

Valentino

dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

**Esercizio Sociale - Articolo 12** - L'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### TITOLO VI - Organi dell'Associazione

**Articolo 13** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;



**Assemblee - Articolo 14** - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante mezzi quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

**Articolo 15** - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva la programmazione delle attività;
- 2) approva il rendiconto economico e finanziario;
- 3) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 5) approva gli eventuali regolamenti.

*Francesca*

*Anna*

*Sara*

*Natalino*

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

**Articolo 16** - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Articolo 17** - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (2/3) dei soci presenti per le modifiche statutarie. La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.

**Articolo 18** - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

**Consiglio Direttivo - Articolo 19** - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio

Francesco P...

Abel C...

Sera M...

Nataniel O...



elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Francesco D'Amico

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Marco Cacciari

**Articolo 20** - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, previa ratifica da parte dell'assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Sara Merse

Valentino Di Giacomo

**Presidente - Articolo 21** - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Francesca Russo

**Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - Articolo 22** - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Nicoletta

#### TITOLO VII - Scioglimento

**Articolo 23** - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Santa Maria

**Norma finale - Articolo 24** - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Valentino D'Aquano